

Codice A1814B

D.D. 10 agosto 2023, n. 2155

Concessione demaniale ed autorizzazione idraulica (P.I. 1478 - Torrente Valla) per la realizzazione di un nuovo ponte sul Torrente Valla lungo la strada comunale Prato Ronchi nel Comune di Spigno Monferrato (AL). RICHIEDENTE: Comune di Spigno Monferrato.



ATTO DD 2155/A1814B/2023

DEL 10/08/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Concessione demaniale ed autorizzazione idraulica (P.I. 1478 – Torrente Valla) per la realizzazione di un nuovo ponte sul Torrente Valla lungo la strada comunale Prato Ronchi nel Comune di Spigno Monferrato (AL). RICHIEDENTE: Comune di Spigno Monferrato.

Il Comune di Spigno Monferrato con sede in piazza Garibaldi, 18 - 15018 SPIGNO MONFERRATO (AL) - P. IVA 00405270067, ha presentato con nota prot. n. 1296 del 26/06/2023, acquisita a ns. prot. n. 27365 del 27/06/2023, la domanda di concessione demaniale per la realizzazione di nuovo ponte sul Torrente Valla lungo la strada comunale Prato Ronchi nel Comune di Spigno Monferrato (AL), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa, opera interamente finanziata mediante contributo ministeriale di complessivi € 1.045.000,00 concesso ai sensi dell'art. 1 comma 139 e comma 139 bis della L. 145/2018 confluito nel PNRR (M2C4_2.2) finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

La documentazione progettuale individua il corso d'acqua da attraversare nel torrente Valla, acqua pubblica iscritto al n. 129 dell'elenco delle acque pubbliche e quindi è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

Il settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento") ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n. 30522 del 17/07/2022.

All'istanza, sono allegati gli elaborati del progetto definitivo in formato digitale, redatti dal raggruppamento temporaneo di professionisti composto dal dott. Edoardo RABAJOLI e ing. Luigi Guido MARENCO della GEO engineering s.r.l. (mandataria), dal dott. Ing. Giovanni Marco BOSETTI dello Studio Associato GEONOVA (mandante), dal dott. Lorenzo Bosio e ing. Andrea ALBERTO della L.G.A. Engineering s.r.l. (mandante), elaborati che sono stati approvati dal Comune di Spigno Monferrato in linea tecnica con Deliberazione della Giunta Comunale n. 37/2023 del 20/06/2023.

Il progetto, per quanto di competenza, prevede la realizzazione di un'opera di attraversamento dell'alveo del torrente Valla a singola campata poggiante su due spalle in c.a. su fondazioni dotate di tiranti (barre dywidag diametro 32 mm lunghezza 9 m in n. 20 per spalla) e con impalcato avente larghezza complessiva di 5,5 m, realizzato in struttura mista acciaio calcestruzzo con luce netta tra gli appoggi di 20,0 m e lunghezza totale di 22,0 m; in corrispondenza dei tratti stradali in accesso al ponte in direzione Sud, verso C.se Pra Ronchi, in sponda idrografica destra, è inoltre previsto l'inserimento di due fornici costituiti da scatolari prefabbricati in c.a. aventi sezione di 1x1 m e 2x2 m.

L'impalcato avrà l'intradosso posto a quota 340 m s.l.m. così da garantire un franco idraulico di circa 1,75 m sul livello della piena di progetto con T_r 200 calcolato nella sezione immediatamente a monte del ponte che risulta pari a 338,25 m. Pertanto il criterio del franco idraulico contenuto nelle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, risulta posseduto dal manufatto d'attraversamento in progetto.

A completamento dell'opera di attraversamento è previsto l'inserimento di opere di difesa antiersiva costituite da scogliere in massi ciclopici a protezione dei rilevati in accesso a detto attraversamento. Verranno inoltre eseguiti interventi di manutenzione della vegetazione ripariale, consistenti in tagli selettivi di ripulitura in sponda e golena, destra e sinistra, del torrente Valla per uno sviluppo longitudinale complessivo di 140 m e un'ampiezza media di 10 m, a monte ed a valle dell'opera di attraversamento d'alveo.

In data 09/08/2023 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'istruttoria tecnica la realizzazione dell'opera in oggetto può ritenersi ammissibile, con l'osservanza delle prescrizioni sottoriportate:

1. dovrà essere prevista una protezione dell'inserimento in alveo delle spalle in c.a. del nuovo ponte prolungando e dando continuità alla fondazione delle scogliere antiersive in massi ciclopici;
2. l'estradosso della fondazione delle scogliere, nella porzione verso il corso d'acqua, dovrà essere approfondito alla quota minima del fondo alveo prevista in progetto;
3. dovrà essere valutata in fase esecutiva la possibilità di garantire una maggior permeabilità del rilevato in sponda destra aumentando il numero dei fornici e/o prevedendo una differente disposizione di quelli previsti in progetto.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria la realizzazione delle opere in argomento di competenza del Settore scrivente ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904, può ritenersi ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del torrente Valla ed è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta, pena la cessazione della concessione, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c) dello stesso regolamento.

Considerato che trattandosi di manufatto di proprietà comunale la concessione viene rilasciata a

titolo gratuito, in base a quanto stabilito nella Tabella A allegata alla l.r. 19/2018, e senza la costituzione del deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del regolamento.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- l'art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- le Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la legge regionale n. 20 del 5 agosto 2002 (Legge finanziaria per l'anno 2002) e la legge regionale n.12 del 18 maggio 2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004";
- il regolamento regionale 16 dicembre 2022 n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14".;

determina

- di concedere al Comune di Spigno Monferrato (AL) l'occupazione di area demaniale per la realizzazione di nuovo ponte sul torrente Valla lungo la strada comunale Prato Ronchi nel Comune di Spigno Monferrato, come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

- di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici il concessionario ad eseguire la demolizione dell'attraversamento esistente sul torrente Valla lungo la strada comunale Prato Ronchi e la realizzazione del nuovo ponte in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo

Settore;

- b. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- c. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo deve essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi; non può in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- d. il materiale di risulta proveniente dalla demolizione del manufatto esistente dovrà essere conferito a discarica e idoneamente smaltito;
- e. durante la costruzione dell'opera non deve essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- f. il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (legge regionale n. 4 del 10.02.2009) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17.09.2013, in particolare:
 - all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.);
 - nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'art. 37 comma 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i., tagliando esclusivamente le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponda;
- g. le operazioni di taglio andranno fatte nel rispetto del periodo di silenzio selvicolturale previsto dal comma 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i. (dal 31 marzo al 15 giugno);
- h. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;
- i. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e foglie) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di metri 4 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- j. premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- k. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione

stessa, entro il termine di anni 2 (due) a far data dalla presente Determinazione, a condizione che non si verificano nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d'intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto autorizzato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione;

- l. i lavori, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- m. sarà onere del committente delle opere, assicurare, sotto la propria responsabilità in caso di maltempo e di diramazione di stati d'allerta, il presidio dell'area di cantiere, adottando di conseguenza ogni provvedimento che si rendesse necessario ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica, per tutta la durata dei lavori;
- n. è vietato l'accesso ed il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteorologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A. Piemonte, Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);
- o. sull'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
- p. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale, non essendo state sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, dovranno essere oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione da questo Settore;
- q. il Comune di Spigno Monferrato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria, a mezzo PEC all'indirizzo *tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it* e con un congruo preavviso, la data di inizio e successivamente l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- r. il concessionario è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- s. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; questo Settore si riserva la facoltà *di modificare o revocare il presente provvedimento*

imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- t. il soggetto autorizzato ha l'obbligo di mantenere inalterata nel tempo la sezione d'alveo intercettata dall'attraversamento, ai fini della sicurezza della struttura stessa, nonché del territorio circostante, e le relative sezioni trasversali d'alveo a ridosso dell'attraversamento, devono conservare nel tempo le caratteristiche fissate al momento della progettazione, in particolare deve garantire il mantenimento delle dimensioni minime necessarie a far defluire le piene di riferimento, con adeguato franco, pertanto, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza del ponte e nei tratti di monte e di valle (con uno sviluppo longitudinale complessivo di 140 metri), che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- u. i lavori sono realizzati con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- v. i lavori sono accordati ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- w. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà verificare la necessità di acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006 e del relativo Regolamento approvato con D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 e successive modifiche e integrazioni, da parte dell'Ufficio Tecnico Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

- di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2053, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e. che il concessionario, in base a quanto stabilito nella Tabella A allegata alla l.r. 19/2018, è esentato dal pagamento del canone;

f. che il concessionario, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del regolamento è esonerato dal versamento della cauzione.

- Di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del regolamento;

- Di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Roberto Ivaldi

Matteo Gallo

Luisella Sasso

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. schema_disc_ponte_Spigno_M.to.odt

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Schema di Disciplinare di concessione per la realizzazione di un nuovo ponte sul Torrente Valla lungo la strada comunale Prato Ronchi nel Comune di Spigno Monferrato (AL), rilasciato al Comune di Spigno Monferrato con sede in piazza Garibaldi, 18- 15018 SPIGNO MONFERRATO (AL) - P. IVA 00405270067

Art. 1 **Oggetto del disciplinare**

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione per la realizzazione di un nuovo ponte sul Torrente Valla lungo la strada comunale Prato Ronchi nel Comune di Spigno Monferrato (AL) come indicato nella documentazione allegata all'istanza di concessione.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2 **Prescrizioni**

La realizzazione dell'opera concessa e la successiva gestione e manutenzione deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. n..... del .././.. , che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 3 **Durata della concessione**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per 30 anni dalla data della determina di concessione fino al 31/12/2053.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4 **Obblighi del concessionario**

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

Il concessionario ha l'obbligo di mantenere inalterata nel tempo la sezione d'alveo intercettata dall'attraversamento, ai fini della sicurezza della struttura stessa, nonché del territorio circostante, e le relative sezioni trasversali d'alveo a ridosso dell'attraversamento, devono conservare nel tempo le caratteristiche fissate al momento della progettazione, in particolare deve garantire il mantenimento delle dimensioni minime necessarie a far defluire le piene di riferimento, con adeguato franco, pertanto, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza del ponte e nei tratti di monte e di valle (con uno sviluppo longitudinale complessivo di 140 metri), che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di apportare modifiche all'opera di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 **Canone**

Il concessionario, in base a quanto stabilito nella Tabella A allegata alla l.r. 19/2018, è esentato dal pagamento del canone.

Art. 6 **Deposito cauzionale**

Il concessionario, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del regolamento regionale è esonerato dal versamento della cauzione.

Art. 7 **Spese per la concessione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 **Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

Art. 9 **Elezione di domicilio e norme finali**

Per tutti gli effetti connessi a presente atto il concessionario elegge domicilio presso la propria sede legale in piazza Garibaldi, 18- 15018 SPIGNO MONFERRATO (AL) .

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

..... li,

Firma del concessionario

L'Amministrazione concedente
Il Responsabile del Settore
ing. Roberto Crivelli

(firmato in digitale)